

Tribunale di Napoli, 14 gennaio 2010 – Est. Pica.

**Processo esecutivo – Pignoramento – Notifica – Nullità – Rilievo d’ufficio – Necessità.**

*Nel caso in cui risulti dagli atti che la notifica del pignoramento immobiliare sia stata invalidamente eseguita, il giudice dell’esecuzione deve rilevare, anche ex officio, la nullità, ove non sanata, in quanto idonea ad incidere per ripercussione sul valido compimento degli atti successivi, e disporre subito la rinnovazione degli atti viziati, alla stregua di una interpretazione delle norme del processo esecutivo costituzionalmente orientata alla puntuale attuazione dei principi del nuovo art. 111 della Carta fondamentale e, se si vuole, in applicazione del principio generale sotteso al disposto di cui all’art. 291 codice procedura civile, dettato per il processo di cognizione. (lp) (riproduzione riservata)*

**IL CASO.it**

omissis

Il giudice dell’esecuzione

esaminati gli atti del procedimento esecutivo immobiliare promosso da BANCA s.p.a. contro A. L.;

rilevato che la notifica del pignoramento risulta nella specie eseguita in data 2.7.2008 ex art. 143 c.p.c., dopo essere stata invano tentata presso la residenza anagrafica del debitore (in \* alla via \* n. \*);

ritenuto, però, che il ricorso al rito degli irreperibili non appare nella specie giustificabile in quanto nel contratto di mutuo la parte mutuataria e datrice di ipoteca aveva eletto domicilio presso il domicilio dichiarato nel contratto (in \* alla via \* n. \*) (cfr. art. 10), ove è ubicato l’immobile oggetto dell’ipoteca e del pignoramento e dove è stato ritualmente notificato l’atto di precetto (in data 22.4.2008), sicchè il ricorso allo strumento di cui all’art. 143 c.p.c. avrebbe imposto quantomeno la preliminare ricerca del debitore proprio presso il suddetto domicilio, ricerca suggerita, oltretutto, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza e che non risulta compiuta;

ritenuto, pertanto, che la violazione del protocollo di opzioni per la notifica dell’atto configura un’ipotesi di nullità della notifica, sulla scorta del noto orientamento giurisprudenziale, secondo cui la condizione legittimante la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non è rappresentata dalla mera soggettiva ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, della residenza (o domicilio o dimora) del destinatario dell’atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini (così, ex pluris, Cass. 31.3.2007 n. 8077), attesa l’efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche;

ritenuto che debba essere rilevata, anche ex officio, in questa fase la nullità della notifica del pignoramento, ove non sanata, in quanto idonea ad incidere per ripercussione sul valido compimento degli atti successivi, ivi compresi i provvedimenti del g.e. (il decreto di nomina dell’esperto e di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., l’eventuale provvedimento di nomina del custode giudiziario, etc.), non potendosi opinare che in siffatta situazione il g.e. possa dar corso alla procedura (emanando consapevolmente atti che potrebbero essere a loro volta nulli), piuttosto che disporre subito la rinnovazione degli atti viziati;

considerato, invero, che, a voler ritenere che la suddetta nullità possa essere fatta valere solo nei modi e nei tempi dell’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., allorchè l’esecutato venga a conoscenza del pignoramento, si corre il rischio di procrastinare sine die siffatta situazione, ben potendo accadere che il debitore non riceva di fatto alcuna notizia della pendenza del procedimento, stante la previsione di cui al novellato art. 492 co. 2 c.p.c., secondo cui le notifiche e le comunicazioni successive al pignoramento saranno effettuate presso la cancelleria (e dovendosi reputare travolta anche siffatta “domiciliazione legale” dalla nullità della notifica del pignoramento);

ritenuto che il rilievo officioso della nullità si imponga, dunque, nell'interesse della funzionalità del procedimento e, in definitiva, dello stesso creditore, posto che, per le considerazioni appena svolte, appare dubbio che in siffatta situazione finanche l'udienza per l'autorizzazione della vendita possa avere efficacia sanante ex art. 569 co. 2 c.p.c. e considerato che a carico del creditore, in caso di successivo accertamento della nullità, finirebbero per cedere i costi degli atti e delle operazioni nelle more invalidamente compiute e che - ove si addivenga all'aggiudicazione - il debitore vittorioso in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. potrebbe aver diritto a trattenere quanto ricavato dalla vendita a scapito del creditore pignorante (sempre che la nullità possa giudicarsi non opponibile all'aggiudicatario ex art. 2929 c.c.);

### **IL CASO.it**

ritenuto, in definitiva, che la invalidità dell'atto iniziale del procedimento esecutivo, finalizzato anche a stimolare la costituzione (sia pure sui generis) del debitore nel processo (quantomeno effettuando presso la cancelleria del g.e. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ex art. 492 cit.) e, quindi, il contraddittorio (sia pure nelle forme peculiari previste per il processo esecutivo e nei limiti in cui risulti compatibile con la struttura di siffatto procedimento), possa essere rilevata dal g.e., sempre che non sia stata sanata o non abbia già dato luogo ad un'opposizione esecutiva, alla stregua di una interpretazione delle norme del processo esecutivo costituzionalmente orientata alla puntuale attuazione dei principi del nuovo art. 111 della Carta fondamentale (cfr. Cass. 5.3.2009 n. 5341) e, se si vuole, in applicazione del principio generale sotteso al disposto di cui all'art. 291 c.p.c., dettato per il processo di cognizione;

ritenuto, pertanto, ipotizzabile ex art. 162 c.p.c. la rinnovazione del pignoramento, per iniziativa del g.e., ad onta dello spostamento degli atti nell'ambito delle fasi del medesimo;

P.Q.M.

dispone che il creditore procedente provveda a richiedere la rinnovazione della notifica del pignoramento, previa adeguata ricerca del debitore proprio presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo azionato e il cespite ipotecato e pignorato, ed agli adempimenti consequenziali;

fissa per tali adempimenti (artt. 162, 175, 291, 484 c.p.c.) il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi.

Napoli, 14.1.2010